

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 14 giugno 1977, in Carpi

tra

La Ditta BIESSECI di Carpi

Rappresentata dai titolari Signori Dotti Brenno e Dott. Notari Domenico

e

La Rappresentanza Sindacale Aziendale costituita dai Signori: Righi Nilla, Ce-
stelli Antonella, Sabbatini Armando, Aldini Alberta, Sabbatini Romana, Bulgarel-
li Ezio, Dotti Dimma, D'Ambrosio Gina, Maccaferri Walter, Veroni Ermanna, Bonda-
nelli Stefano, Bertelli Ricciarda, Fantuzzi Giovanna, assistiti dalla F.U.L.T.A.
di Carpi nelle persone di Malavasi Renzo e Gasparini Maurizio.

si stipula

Il seguente Accordo Integrativo Aziendale che integra e sostituisce i precedenti
accordi aziendali.

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

Ferma restando la normativa prevista dall'art. 10 - parte generale - del vi-
gente C.C.N.L., la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze Sindacali Azien-
dali l'informativa riguardante investimenti e nuova organizzazione del lavoro con
particolare riferimento ad eventuali modifiche tecnologiche organizzative e produt-
tive.

Tale informativa avverrà nella eventualità che i programmi di investimento do-
vessero in qualche modo preoccupare i lavoratori per i livelli occupazionali oppure
per il normale orario di lavoro, sia che tale previsione riguardi l'organico com-
lessivo dell'azienda sia che riguardi l'organico e la struttura dei diversi compar-
ti produttivi.

L'azienda si impegna ad effettuare il turn-over con particolare riferimento
all'occupazione femminile e giovanile, tenendo conto delle rispettive categorie (operai
n. 176, impiegati n. 21, intermed. n. 16), compatibilmente con i programmi aziendali e
secondo le esigenze di lavorazione e produttive dell'azienda.

2) LAVORO ESTERNO

L'azienda, per quanto riguarda il lavoro a domicilio darà applicazione a quan-
to previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..

L'azienda dichiara che richiederà alla aziende terziste l'impegno del rispetto
delle norme legislative in materia di lavoro e dei contratti di loro pertinenza.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale -
del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi
con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente speci-
ficando i settori di attività.

Di unno Dotti S. Ramone, Ferdinando...
Cestelli Antonella, Bertelli Ricciarda, Fantuzzi Giovanna, Malavasi Renzo, Gasparini Maurizio

l'azienda e le ore necessarie per accertamenti diagnostici effettuati all'interno dell'azienda stessa.

Gli esami di cui sopra, effettuati all'interno dell'azienda, saranno richiesti e praticati, in linea di massima, nel periodo terminale del turno di lavoro.

Il graduale invio dei lavoratori da sottoporre agli esami diagnostici fuori dell'azienda su indicazione del centro di medicina preventiva, sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

L'azienda riconosce un'ora di permesso retribuito all'anno ad ogni dipendente ai fini delle visite citologiche, previa presentazione di documentazione proveniente dall'Autorità sanitaria competente.

Per le eventuali ulteriori visite citologiche oltre la prima nell'arco dell'anno, le lavoratrici interessate utilizzeranno un monte ore di permessi retribuiti nella misura di 100 ore all'anno.

6) - MENSA E TRASPORTO

L'azienda riconosce l'accordo per la istituzione delle mense sociali ed interaziendali di Carpi-Limidi stipulato il 13/7/76 e si impegna al pagamento delle quote stabilite dall'apposito Comitato di gestione per n. 38 dipendenti dello stabilimento di Via Lama e n. 46 dipendenti per lo stabilimento di Viale Manzoni, entro il 10 ottobre 1977.

Tutti i lavoratori della Ditta Biessecci s.a.s. potranno beneficiare del valore del costo del pasto.

L'azienda si impegna ad aumentare del 20% gli attuali rimborsi riconosciuti ai dipendenti che utilizzano mezzi propri di trasporto e che distino dal luogo di lavoro oltre 4 Km.

Il rimborso di cui al presente paragrafo non sarà riconosciuto ai dipendenti residenti in località servita adeguatamente dal mezzo pubblico.

7) - DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 576 ore di permessi retribuiti per il disimpegno di incarichi inerenti al loro mandato.

Dette ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Il monte ore di cui sopra è comprensivo delle ore previste per lo stesso titolo della legge e dal contratto.

Alman
124
Giuseppe Sott.
Albino Alberti
Luigi Milla
D'Ambrósio
Estelle Antonello
S. Romano
Sebastiani
Fed. Giove
Bardelli
Sfr.

8) - PATRONATO

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione dei Patronati Confederali (C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.) un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dall'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante dei Patronati Confederali, designato dagli stessi con lettera alla Direzione aziendale, qualora sia un componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale, potrà usufruire di 40 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione aziendale di cui al precedente punto 7), per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, richiedendo alla Direzione i permessi di cui trattasi con un adeguato preavviso, in relazione anche con le esigenze produttive dell'azienda.

9) - ANTICIPAZIONE INDENITA' INAM-INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli art. 48 - parte generale - e 14 - parte operai - del vigente C.C.N.L..

10) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno a livello aziendale su richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale con eventuale confronto a livello sindacale, passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione del vigente C.C.N.L., sulla base dell'elenco predisposto dall'azienda.

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti, sino a concorrenza, nel caso di passaggi alla categoria superiore.

11) - PREMIO DI PRODUZIONE

L'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti una somma "una tantum" nella misura di L. 35.000, pagabile come segue:

- L. 15.000 il 10/7/1977;
- L. 10.000 il 10/9/1977;
- L. 10.000 il 10/10/1977.

Righi della

Udini Uberta

Fiume Zott.
Castello Andornelle
S. Ramone

Stattin A. Fed. Crava
Bubelli S.
ellecaf Welta P. Ambrosio

L'attuale premio di produzione di L. 26.815 verrà elevato come segue:

- a L. 33.000 mensili con decorrenza 1°/7/1977;
- a L. 38.000 " " " 1°/3/1978;
- a L. 42.000 " " " 1°/9/1978.

12) - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità sino al 30/9/1979.

Right Kelly
Alberta Scattolone
Giuseppe Bardoli
Castello Antonello
S. Bonaventura
D'Ambrosio
Giuseppe
eliseo Uelle
Giuliano

